

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) ACHILLE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) DELL'ANNA MISURALE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) CORNO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) BARGELLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) BARGELLI

Seduta del 08/06/2023

FATTO

Il cliente, titolare di n. 3 buoni della Serie Q/P del valore di Lit. 1.000.000 ciascuno (in particolare: n. ***91, emesso in data 24/12/1986 e riscosso in data 11/01/2017 per l'importo di € 6.433,78; n. ***97, emesso in data 20/01/1987 e riscosso in data 08/11/2017 per l'importo di € 6.660,20; n. ***99, emesso in data 13/02/1987 e riscosso in data 08/11/2017 per l'importo di € 6.660,20), rileva che sul retro di tali buoni è apposto un timbro indicante i rendimenti per i primi venti anni, mentre, a partire dal ventesimo anno, ogni buono avrebbe dovuto fruttare, al lordo delle ritenute fiscali, la somma di Lire 355.480 per ogni successivo bimestre, fino al trentesimo anno dalla sua emissione. Contesta all'intermediario di non avere riconosciuto il rendimento previsto per gli ultimi dieci anni di durata dei buoni, rispetto ai quali nessuna variazione è intervenuta. Premessa la competenza temporale dell'Arbitro solo con riferimento ai due buoni riscossi in data 08/11/2017, in quanto la riscossione del primo buono è anteriore al sesto anno dalla presentazione del ricorso e la competenza per materia dell'Arbitro, citate le decisioni n. 6142 del 03/04/2020 del Collegio di Coordinamento e n. 498 del 08/01/2021 del Collegio di

Napoli, chiede di ottenere il rendimento previsto da quanto scritto sul retro dei due buoni, limitatamente al periodo dal 21° al 30° anno.

In via pregiudiziale, l'intermediario eccepisce che sussiste l'incompetenza *ratione temporis* dell'Arbitro Bancario Finanziario, in quanto la controversia ha ad oggetto titoli emessi anteriormente al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso, nonché l'incompetenza per materia dell'Arbitro Bancario Finanziario, in quanto la controversia ha ad oggetto prodotti finanziari non assoggettati al Titolo VI del TUB.

L'Intermediario, nel merito, premesso che la serie ordinaria "Q" fu istituita con il D.M. 13.06.1986, pubblicato sulla G.U. n.148 del 28/06/1986 e che detto decreto indica i saggi di interesse e le relative somme oggetto di rimborso con interesse composto fino al 20° anno (8%, 9%, 10,5% e 12%) e con interesse semplice dal 21° anno sino al 30° anno (12%), spiega che il rendimento è strutturato prevedendo un interesse composto per i primi vent'anni ed un importo bimestrale, per ogni bimestre maturato oltre il ventesimo anno e fino al 31 dicembre del 30° anno successivo all'emissione, calcolato in base al tasso massimo raggiunto al 20° anno. Precisa che i buoni in controversia sono stati emessi su modulo della precedente serie P, apponendo sulla parte anteriore un timbro con la serie Q/P e sulla parte posteriore un altro timbro recante la serie Q/P e la stampigliatura della misura degli interessi previsti per la nuova serie e che, in applicazione del disposto dell'art. 5 del DM, è stato apposto il timbro contenente la sola indicazione dei nuovi e diversi tassi di interesse e non anche dell'importo bimestrale da corrispondersi dal 21° al 30° anno, il cui sistema di calcolo rimaneva invariato in quanto rapportato al tasso di interesse massimo raggiunto e cioè, per i buoni in esame, al tasso del 12% indicato nel timbro. Asserisce, quindi, la legittimità del proprio operato e la sua conformità alla normativa quanto ai buoni della serie Q/P come riconosciuto anche dal MEF (cfr. nota del 15.2.2018). Richiama la sentenza della Corte di Cassazione a SS. UU. n. 13979/2007, avente ad oggetto la diversa fattispecie in cui al sottoscrittore era stato consegnato un buono appartenente ad una serie non più valida, senza che sul titolo fosse contenuta alcuna indicazione; sottolinea che il sottoscrittore conosceva la Serie di appartenenza dei buoni sottoscritti ed il loro rendimento; che i buoni non sono titoli di credito, ma titoli di legittimazione e ad essi non si applicano i principi di autonomia causale e letteralità; nega la rilevanza dell'affidamento incolpevole poiché in ragione del tenore letterale dei moduli sottoscritti e della pubblicità legale del predetto D.M. (pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale), il cliente si sarebbe dovuto avvedere, usando l'ordinaria diligenza, che il titolo acquistato apparteneva alla serie Q/P, con conseguente applicazione dei relativi rendimenti fino alla scadenza (cfr. Cass. SS.UU. 3963/2019). Richiama, infine, la Corte di Cassazione, Sez. I, che, con ordinanza n. 4384/2022, ha ampiamente confermato la piena legittimità dell'operato dell'intermediario nei confronti dei risparmiatori, negando che nel caso di specie vi possa essere un affidamento incolpevole di questi ultimi.

L'intermediario chiede, pertanto, che sia dichiarata l'inammissibilità o il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Il cliente avanza domanda volta a ottenere i rendimenti integrativi, dal 21° al 30° anno, di buoni della serie Q/P.

Preliminarmente, occorre affrontare le eccezioni di incompetenza temporale e per materia sollevate dall'intermediario.

La questione della competenza temporale dell'Arbitro va impostata alla luce di quanto statuito dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 4656 del 21.3.2022, attesa altresì l'incompetenza dell'Arbitro a conoscere fatti antecedenti al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso. Sussiste tale competenza quando la causa petendi

consiste nell'accertamento dell'esigibilità del diritto a una delle prestazioni caratterizzanti il contratto di deposito irregolare stipulato con l'intermediario, ovvero del diritto di credito alla restituzione del valore nominale dei titoli e dei rendimenti maturati in ragione della loro scadenza, per quanto originati da contratti sottoscritti prima del periodo di competenza temporale previsto dalle Disposizioni ABF; invece, non sussiste la competenza temporale dell'Arbitro rispetto alla domanda di risarcimento del danno fondata sulla violazione dell'obbligo di consegna al Cliente del Foglio Informativo da parte dell'Intermediario, nelle ipotesi in cui la mancata consegna si sia verificata in un momento antecedente il sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso.

Alla luce di questi principi di diritto, il Collegio dichiara ammissibile la domanda volta a ottenere i rendimenti integrativi.

Non merita accoglimento neppure l'eccezione di incompetenza per materia, alla luce della dottrina confermata, da ultimo, dalla decisione del Collegio di Coordinamento, n. 4656 del 21.3.2022.

Nell'affrontare il merito del ricorso, il Collegio esamina le copie dei due buoni oggetto della domanda, appartenenti alla serie Q/P, sottoscritti nel 1987 e provvisti di timbri modificativi dei rendimenti, indicati nella tabella originaria fino al 20° anno; sono inoltre dotati di ulteriore timbro illeggibile e di nessun timbro modificativo (stampigliatura originale) per il periodo dal 21° al 30° anno; i buoni risultano incassati, come si desume dalla timbratura apposta sul retro dei titoli sopra riportati; risultano inoltre emessi successivamente all'entrata in vigore del D.M 13.06.1986 (01/07/1986).

Il cliente contesta la mancata applicazione dei rendimenti originari dal 21° al 30° anno e quindi richiede che il rendimento per il periodo dal 21° al 30° anno sia riconosciuto sulla base dell'importo indicato sul retro dei buoni, in lire per ogni bimestre, pari a Lit. 355.480. Tale cifra è indicata dal Cliente del ricorso; dalla copia dei buoni presente in atti, tuttavia, non risulta leggibile l'originaria stampigliatura presente sui titoli.

La controversia di cui al presente ricorso trova la propria origine nel fatto che, al momento dell'emissione del BFP della serie Q/P, l'intermediario ha apposto sulla parte anteriore dei buoni in questione il timbro "SERIE Q/P" e, sulla parte posteriore, un timbro che recava l'indicazione dei tassi per i primi venti anni, senza nulla precisare in ordine ai tassi operanti per gli ultimi dieci anni. Il risultato è stato evidentemente che l'unica indicazione presente sui BFP in questione, per quanto riguarda i tassi d'interesse per gli anni successivi al ventesimo, è quella della stampigliatura originaria dei buoni della serie P (indicante il tasso del 15% annuo con interesse semplice).

Sulla determinazione dei rendimenti dal 21° al 30° anno sono intervenuti sia la Corte di Cassazione sia il Collegio di Coordinamento.

Quest'ultimo (decisione n. 5674/2013), in linea con una precedente decisione della Cassazione (Cass. SU, 13979/2007), ha chiarito che la scritturazione sul titolo deve prevalere quando questo è stato sottoscritto in epoca posteriore all'emanazione di un provvedimento modificativo delle condizioni indicate sul retro del medesimo, in quanto si sarebbe ingenerato un legittimo affidamento del sottoscrittore nella volontà dell'emittente di assicurare un tasso di rendimento maggiore di quello previsto dai provvedimenti governativi; nel caso opposto, nel quale tali provvedimenti siano intervenuti dopo la sottoscrizione, devono invece prevalere le determinazioni normative.

Con questa linea interpretativa non è in contrasto Cass. SU 3963/2019, che ha inteso sottolineare che, in caso di d.m. modificativo in peius dei tassi, "la modificazione trovi ingresso all'interno del contratto mediante una integrazione del suo contenuto ab externo secondo la previsione dell'art. 1339 c.c."

Infatti – come il Collegio di coordinamento, con decisione n. 6142/2020 ha sottolineato – le Sezioni Unite nel 2019 si sono limitate ad affermare, senza contraddire la precedente

decisione del 2007, “la soggezione dei diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni postali alle variazioni derivanti dalla sopravvenienza dei decreti ministeriali volti a modificare il tasso di interessi originariamente previsto”, specificando che siffatta modificazione trova “ingresso all’interno del contratto, mediante una integrazione del suo contenuto ab externo secondo la previsione dell’art. 1339 c.c.”. Dopo la pronuncia del 2019, quindi, è rimasto impregiudicato il caso di buoni sottoscritti successivamente all’emanazione di un d.m. modificativo dei rendimenti dell’investimento, quando questi ultimi risultino difforni a quelli riportati sul titolo. Quindi il Collegio di coordinamento, nel 2020, ha confermato l’orientamento già espresso con la decisione n. 5674/2013, che adotta la soluzione invocata dall’odierno ricorrente, per la quale per gli anni dal ventunesimo al trentesimo sarebbero dovuti gli interessi nella misura risultante dalla stampigliatura originale presente sul titolo.

Viceversa, una serie di ordinanze della prima sezione civile della Cassazione - la prima delle quali è la n. 4384 del 10.2.2022 – si sono pronunciate sul caso dei buoni Q/P emessi dopo il d.m. 13.6.1986, optando per la soluzione favorevole all’applicazione del tasso previsto dal d.m. 13.6.1986 per la serie Q/P. La decisione della Cassazione – senza esprimere ancora un orientamento consolidato - si fonda in primo luogo sulla affermazione della natura cogente dell’art. 173 c.post. e, di conseguenza, dei tassi peggiorativi stabiliti dai vari decreti ministeriali che hanno fatto uso della facoltà assegnata da quella norma. L’argomento decisivo, tuttavia, pare quello rinvenuto essenzialmente nelle regole di ermeneutica contrattuale. La S. Corte, infatti, rileva che «una volta che si ricostruisce il rapporto derivante dalla sottoscrizione dei buoni postali fruttiferi in termini strettamente negoziali, come le Sezioni Unite hanno fatto in entrambi i casi [del 2007 e del 2019], diviene ineluttabile verificare quale fosse la volontà sottesa all’accordo»; di poi, afferma la S. Corte che «non sembra si possa seriamente dubitare che l’apposizione di un timbro di dimensioni inferiori alla precedente stampigliatura, che non sia perciò fisicamente idoneo a coprirla integralmente, lasciandone viceversa scoperto un pezzo, e cioè una mera imperfezione dell’operazione materiale di apposizione del timbro, non sia qualcosa che possa avere in qualche modo, anche lontanamente, a che vedere con una manifestazione di volontà concludente, rilevante sul piano negoziale». La S. Corte respinge inoltre l’argomento che vorrebbe ricostruire la disciplina complessiva del rapporto applicando i tassi previsti per la serie Q/P per i primi vent’anni, e quelli previsti per la serie P per gli ultimi 10 anni, «giacché, se i buoni sono sottoposti alla disciplina della serie Q, e l’autorità preposta dalla legge chiarisce che la disciplina della serie Q, si applica anche alla serie Q/P, di modo che sul documento viene apposta la sigla Q/P, ciò sta a testimoniare che l’applicazione della disciplina dei defunti buoni della serie P è palesemente esclusa». A supporto di questa soluzione si invoca anche la lettera dell’articolo 1342 c.c., «il quale stabilisce, in caso di moduli predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, che le clausole aggiunte al modulo prevalgono su quelle ivi precedentemente scritte qualora siano incompatibili — e che siano incompatibili è in re ipsa, visto che il decreto ministeriale ha individuato i nuovi tassi in sostituzione dei precedenti — con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate».

Questo Collegio, nel prendere atto della posizione espressa dalla S. Corte, ritiene di dover allo stato confermare l’orientamento espresso dal Collegio di coordinamento, da ultimo con la già richiamata decisione n. 6142/2020. In particolare, in quella occasione il Collegio di Coordinamento ebbe modo di rilevare quanto segue.

«Gli è che non si tratta di stabilire se le disposizioni ministeriali di cui è fatta menzione nell’art. 173 del Codice Postale “siano idonee a incidere sull’oggetto di un contratto stipulato successivamente alla loro emanazione”, bensì di accertare la misura dei rendimenti da applicare ad un BFP della serie Q/P che, in virtù della patente inosservanza

da parte dell'intermediario di quanto previsto dall'art. 5 del decreto ministeriale del 13 giugno 1986 [...], continui a riportare sul retro, per il periodo dal 21° al 30° anno, i rendimenti previsti per la precedente serie P, giacché la tabella di rimborso riportante i tassi applicati alla serie Q, di cui al timbro che compare sul retro, si arresta al 20° anno.

[...] Invero, il condivisibile inquadramento dei buoni fruttiferi postali nell'ambito della categoria dei documenti di legittimazione (v., oltre a Cass. SS.UU. n. 13979/2007, Cass. n. 27209/2005; ed ora, Coll. di Coordinamento n. 22747/2019) se, per un verso, esclude che agli stessi possano attagliarsi i principi di incorporazione e di letteralità (completa) propri dei titoli di credito astratti, rendendo così il diritto alla prestazione ivi documentato suscettibile di essere successivamente etero-integrato in coerenza con lo specifico regime contrattualmente convenuto dalle parti al momento della emissione, per altro verso, impedisce di considerare per sua natura non vincolante quanto riportato sulla lettera dei buoni in ordine alla determinazione della prestazione dovuta dall'intermediario, affidandola sempre alla disciplina legale del rapporto su cui si fonda l'emissione del buono, alla stregua di un titolo di credito causale (art. 1996 c.c.). Risultato, quest'ultimo, inevitabile se ci si colloca nell'ottica dell'orientamento della giurisprudenza di merito sopra indicata, che degrada la funzione del contenuto della lettera del titolo, riconoscendone valenza meramente informativa.

Il che, ad avviso del Collegio, non può essere sostenuto, soprattutto là dove, come nella fattispecie in esame, in corso di rapporto non è intervenuto alcun decreto ministeriale concernente il tasso degli interessi e nessuna modificazione si è quindi prodotta rispetto alla situazione esistente al momento della sottoscrizione dei titoli.

Pertanto, come opportunamente osservato dal Collegio remittente nel solco tracciato da Cass. SS. UU. n. 13979/2007, "l'emissione di un titolo le cui risultanze discordino già ab origine dal regime previsto da un provvedimento precedentemente in vigore, non possono che ingenerare l'affidamento del sottoscrittore su quanto riportato sul titolo; anzi - ben oltre un mero affidamento soggettivo, e sul terreno dell'effettivo regolamento contrattuale - occorre ritenere che l'accordo negoziale, in cui pur sempre l'operazione di sottoscrizione si sostanzia, abbia avuto ad oggetto un contenuto divergente da quello enunciato dai medesimi buoni".

[...] Da quest'angolo visuale, assume un indubbio significato la circostanza che il richiamato art. 5 del D.M. 13 giugno 1986, con il quale era stata disposta l'ultima modifica dei tassi di interesse precedente all'emissione qui in rilievo secondo quanto previsto dall'art. 173 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Codice Postale) - che prevede e regola (non è superfluo rilevarlo) le variazioni dei tassi -, si è fatto carico di imporre agli uffici emittenti l'obbligo, pur quando fossero stati utilizzati moduli preesistenti, di indicare sul documento il differente regime cui essi erano soggetti; il che nella vicenda qui in esame non è accaduto con riguardo al periodo tempo dal 21° al 30° anno. Tale circostanza dimostra, invero, come il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore, anche a mente delle previsioni normative richiamate, sia destinato a formarsi sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni, fatta salva, appunto, la possibilità di una successiva etero-integrazione per effetto di decreti ministeriali modificativi dei tassi di rendimento, ai sensi dell'art. 173 del Codice Postale. Disposizione, quest'ultima, che opera un ragionevole bilanciamento tra tutela del risparmio e un'esigenza di contenimento della spesa pubblica, nel pieno dei principi sanciti dagli artt. 3 e 47 Cost. (Corte Cost., n.26/2020).

[...] In quest'ottica, secondo cui la determinazione dei rendimenti dei buoni fruttiferi postali è vicenda comunque attratta alla sfera del rapporto negoziale in essere tra emittente e sottoscrittore (ambito nel quale operano anche gli strumenti integrativi di cui agli artt. 1339 e 1374 c.c.), diviene del tutto irrilevante la circostanza che nel corso della durata dell'investimento vengano ad alternarsi due criteri di determinazione degli interessi

tra loro eterogenei, quello in regime di interessi composti della serie Q per i primi venti anni e quello in regime di capitalizzazione semplice della serie P per l'ultimo decennio, dando luogo ad una sorta di titolo "ibrido". Siffatta alternanza, comunque fondata sulla regolazione negoziale riferibile al rapporto, non risulta, invero, impedita da norme di legge; tanto meno appare stravagante o "aberrante" alla luce delle innumerevoli tecniche impiegate al riguardo nella prassi, con riguardo a strumenti che documentano contratti con funzione di investimento».

Secondo questo Collegio, gli argomenti addotti e la soluzione adottata dal Collegio di coordinamento devono essere confermati.

In relazione alla posizione espressa da Cass. 4384/2022 (poi confermata Nello stesso senso, dall'ordinanza del 3/1/2023 n. 87), il Collegio ritiene di dover sottolineare che, per quanto riguarda la natura imperativa dell'articolo 173 c.post. e di conseguenza dei tassi stabiliti dal d.m. 13.6.1986, si pone innanzitutto un problema di effettivo perfezionamento della fattispecie individuata dalla norma, dato che proprio l'articolo 5 d.m. cit. richiede, per la piena operatività dei nuovi tassi, la apposizione di un timbro che nella specie risulta mancante in quanto incompleto.

E tale mancanza non è, come afferma la S. Corte, il risultato di una mera imperfezione materiale consistente nella «apposizione di un timbro di dimensioni inferiori alla precedente stampigliatura, che non sia perciò fisicamente idoneo a coprirla integralmente, lasciandone viceversa scoperto un pezzo». Infatti, il problema non dipende dalla modalità di apposizione del timbro, bensì dal fatto che esso è, per l'appunto, incompleto, in quanto reca una disciplina parziale. Tutto ciò induce a reputare sussistente e meritevole di tutela il legittimo affidamento del sottoscrittore, come affermato da Coll. Coordinamento nella decisione n. 6142/2020.

In definitiva, il Collegio ritiene che il ricorso sia fondato, con la conseguenza che il calcolo degli interessi dal ventunesimo al trentesimo anno dall'emissione del titolo dovrà essere effettuato applicando le condizioni originariamente risultanti dal titolo medesimo. Il cliente, nella specie, propone una quantificazione dell'importo dovuto che non è compito di questo Collegio verificare.

Sulla somma dovuta vanno calcolati gli interessi dal reclamo al saldo.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario applichi le condizioni riportate sul retro dei titoli, per il periodo dal ventunesimo al trentesimo anno, al netto delle ritenute fiscali.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA